

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 23

(Contenuti degli schemi di convenzione-tipo)

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:

a) le finalità, l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;

b) la durata della convenzione;

c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;

d) la partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità di effettuazione;

e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;

f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;

g) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture;

h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

i) le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:

1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti

economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

j) la determinazione dei corrispettivi, le modalità di pagamento e le modalità di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1;

k) le forme e le modalità di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

n) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;

o) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;

p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;

q) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;

r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;

s) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 7, L. R. 27/2007